

## SEZIONE II POLIZZA RCT N. 2023/03/2532651

### COPERTURA “RESPONSABILITÀ CIVILE” – Rinnovo 2025/2026

La SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Via Corte d'Appello, 11 - Torino (Italia) ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art.65 del R.D.L. 29/04/1923 n. 966, convertito nella legge 17/4/1923, n. 473.

Al presente contratto si applica la legge italiana.

L'esame di eventuali reclami in merito al contratto assicurativo è di competenza dell'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - con sede in Via Colonna, 39 - 00139 Roma.

#### 1.0 DEFINIZIONI

Nel testo si intende:

- *Assicurato*: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- *Assicurazione*: il contratto di assicurazione;
- *Contraente (Socio)*: il soggetto che stipula l'assicurazione, cioè ASS.NE LIBERI CACCIATORI;
- *Parti*: il Contraente e la Società;
- *Polizza*: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- *Premio*: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- *Sinistro*: il verificarsi del fatto dannoso;
- *Società*: la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI;
- *Cose*: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- *Risarcimento*: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### 1.1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

##### - Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art.1891 C.C..

##### - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri

– Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

– Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

– Aggravamento del rischio.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 del C.C.).

– Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

– Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

– Durata dell'assicurazione

La presente polizza ha durata annuale con inizio dalle ore 24.00 del 11/06/2025 e scadenza alle ore 24.00 del 11/06/2026. L'assicurazione cessa alla "scadenza del contratto" indicata nel modulo di polizza senza necessità di disdetta.

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

– Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

– Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

## 1.2 CHI ASSICURIAMO

La garanzia assicurativa è prestata, alle condizioni di polizza e in una delle forme di copertura previste al punto 4.0, per tutti i "CACCIATORI" e per tutti i "PESCATORI" associati alla Contraente.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri degli iscritti tenuti dal Contraente. Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto la Contraente comunicherà alla compagnia assicuratrice i nominativi degli iscritti; eventuali adesioni in corso di annualità assicurativa verranno contrattualizzate mediante appendice mensili riportanti i nomi degli assicurati. Si precisa che può stipulare la presente polizza anche chi, associato alla Contraente, svolge l'attività di: G.G.V.V. (Guardia Giurata Venatoria Volontaria) a seguito di regolare decreto prefettizio, anche se non è in possesso di licenza di caccia, G.V.I.A. (Guardie Volontarie Ittico Ambientali) e i possessori di licenza per esercizio della caccia sportiva.

## 2.0 CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### 2.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose) e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività di seguito specificate in funzione della categoria e tessera:

#### ***Cacciatori (Tessere "BASE" – "SPECIALE" – "EXTRA" – "EXTRA PLUS")***

- limitatamente al territorio italiano interventi di controllo e/o cattura di fauna selvatica o domestica inselvatichita compiuti anche in tempo e aree a divieto di caccia sempreché nei modi previsti dalla legge da parte degli Assicurati autorizzati dagli Enti e dalle Autorità competenti;
- prestazioni volte all'incremento e la salvaguardia della fauna selvatica compresa l'attività di rilevamento e censimento della fauna stessa, nonché volte al recupero, salvaguardia, palinatura di ambienti destinati alla sosta e/o alla riproduzione della fauna selvatica, alla sua conservazione ai fini venatori e ambientalistici effettuati secondo le disposizione delle competenti Autorità;
- attività di Protezione Civile organizzata dall'Ass.ne Liberi Cacciatori secondo le disposizioni delle competenti autorità;
- partecipazione ad esercitazioni e gare nei campi di tiro a segno, di tiro a volo, con fucili, pistole, archi e balestre in poligoni di tiro e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagiano dromi ed in tutti gli impianti ove si eserciti attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria;
- partecipazioni a gare ed esposizioni cinofile;
- addestramento di cani nelle apposite zone e sui terreni all'uopo destinati ed autorizzati, anche quando sia consentito lo sparo.

La garanzia è prestata in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L. 157/92.



La garanzia comprende la responsabilità del falconiere per l'esercizio della caccia, effettuata nei limiti e nel rispetto della L.N. 157/92, con falchi, ed è estesa anche alla proprietà del falco.

Non sono risarcibili i danni se l'Assicurato non è in regola con il porto di armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle leggi e regolamenti sulla caccia (o dai regolamenti concernenti le gare cinofile e quagliodromi ed i campi da tiro). La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme e leggi di pubblica sicurezza, o in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio o di caccia in ore notturne, e comunque in contrasto con le vigenti disposizioni di Legge sia nazionali che regionali e provinciali sull'attività venatoria.

La garanzia è estesa alla proprietà di cani da caccia che vengono usualmente destinati all'attività venatoria ed iscritti all'Ufficio imposte sui cani o anagrafe canina, meglio se dotati di certificato di origine rilasciato dall'ENCI, dal LOI o da altro ente riconosciuto sia in Italia che all'estero; tale estensione di garanzia si intende valida per l'intera annualità assicurativa.

### ***Pescatori (Tessera "PESCATORI)***

- pesca sportiva, in acque dolci e di mare, esclusa la pesca subacquea;
- servizio di vigilanza svolto dalle Guardie Volontarie Ittico Ambientali effettuato per conto dell'Ass.ne Liberi Cacciatori, per la Protezione Civile e/o Pubbliche Autorità e/o Enti Pubblici;
- attività di raccolta di tartufi e funghi e di caccia fotografica;
- attività di Protezione Civile organizzate dall' Ass.ne Liberi Cacciatori secondo le disposizioni delle competenti Autorità;
- prestazioni volte alla salvaguardia e incremento della fauna ittica, e quant'altro mirante al recupero, miglioramento e salvaguardia di ambienti destinati alla sua conservazione, incremento e riproduzione effettuate secondo le disposizioni delle competenti Autorità.

## **2.2 RISCHI ESCLUSI**

La garanzia non è operante, in funzione della categoria e tessera:

### ***Cacciatori (Tessere "BASE" - "SPECIALE" - "EXTRA"- "EXTRA PLUS")***

- a) se l'Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge;
- b) se l'Assicurato non sia in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c) se l'attività venatoria viene svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- d) per danni da incendio;
- e) per danni, anche da furto, a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- f) per danni inerenti alla proprietà ed all'uso di mezzi di trasporto e locomozione in genere.



**Pescatori (Tessera "PESCATORI")**

- a) se l'Assicurato non è in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti, in particolare se non in possesso di regolare e valida licenza di pesca qualora sia necessaria per l'esercizio della stessa;
- b) se l'attività di pesca, o altra attività garantita, viene svolta con mezzi e modi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti;
- c) per danni da incendio;
- d) per danni, anche da furto, a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- e) per danni inerenti alla proprietà, all'uso ed alla circolazione di mezzi di trasporto e locomozione in genere. Si precisa che sono invece compresi in garanzia i danni inerenti all'uso di barche a remi;
- f) per danni conseguenti ad inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel suolo suscettibile di sfruttamento;
- g) dalla detenzione e/o dall'impiego di esplosivi;
- h) per l'esercizio della pesca a titolo di attività professionale.

**2.3 ESTENSIONE ALLA QUALIFICA DI "TERZI"**

Sono considerati "TERZI" anche: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui vivente, però limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime (come definito dall'art. 583 Codice Penale).

**2.4 DECORRENZA DELLA GARANZIA E TERMINI DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'Assicurato dichiara, ai fini dell'operatività della presente polizza, che il versamento del premio da parte di ciascun cacciatore assicurato non avviene contro rilascio di tessera a ricalco.

Si prende atto che il pagamento della quota di premio da parte di ciascun cacciatore avviene secondo la seguente procedura:

- l'associazione Contraente provvede a predisporre bollettini postali (del tipo in 2 sezioni) precompilati nello spazio relativo al beneficiario del versamento (l'associazione medesima) e con la seguente causale: "*Premio ass. resp. civ. anno 2025-2026*";
- gli uffici periferici dell'associazione Contraente vengono dotati di bollettini sufficienti a far fronte alla rispettiva utenza;
- l'ufficio periferico consegna ai cacciatori istanti il bollettino di c.c.p. per il versamento; ciascun cacciatore deve quindi effettuare il versamento e mostrare l'attestato e la ricevuta di versamento all'ufficio periferico;
- l'ufficio provvede a rilasciare la polizza (tagliando) che il socio dovrà tenere nella licenza di caccia con la ricevuta del versamento; un tagliando viene invece trattenuto dall'ufficio, a riprova della corretta operazione di rilascio della

tessera; il secondo tagliando dovrà comunque essere inoltrato alla sede centrale della Contraente, per i propri archivi;

- l'associazione (sede centrale), che sul proprio c/c postale riceve tutti i versamenti, comunica alla compagnia assicuratrice, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, i nominativi degli iscritti, versando il corrispondente premio;
- le eventuali adesioni successive in corso di annualità assicurativa andranno contrattualizzate mediante appendici mensili riportanti i nominativi entrati, con contestuale pagamento del relativo premio secondo le modalità anzidette.

*Il contratto ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.*

*La garanzia assicurativa per ogni singolo Associato decorre dalle ore 24.00 della data del timbro postale apposto sul c.c.p.*

Le ricevute di versamento dovranno essere inviate alla Spett.le **SOCIATÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI – AGENZIA DI ACIREALE 865 – PIAZZA EUROPA 5 – 95024 ACIREALE (CT)**

## **2.5 LIMITI TERRITORIALI DELLA GARANZIA**

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

## **3.0 CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

### **3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso alle delegazioni provinciali dell'Ass.ne Liberi Cacciatori, o all'Agenzia a cui è assegnata la polizza a mezzo posta, fax o comunicazione telefonica al numero 095/7647121 (da confermare a mezzo posta o fax), entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 del C.C.).

### **3.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – “SPESE LEGALI”**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.



La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

### **3.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI**

Il Contraente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 3.1.

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

### **4.0 SOMME ASSICURATE**

La Società Reale Mutua di Assicurazioni assicura per ogni associato alla Contraente una delle seguenti forme di copertura assicurativa:

#### ***Tessera "BASE" DENOMINATA TESSERA "A"***

- € 930.000,00 per sinistro
- € 680.000,00 per ogni persona
- € 250.000,00 per danni a cose ed animali

#### ***Tessera "SPECIALE" DENOMINATA TESSERA "B"***

- € 1.035.000,00 per sinistro
- € 1.035.000,00 per ogni persona
- € 1.035.000,00 per danni a cose

#### ***Tessera "EXTRA" DENOMINATA TESSERA "C"***

- € 1.500.000,00 per sinistro
- € 1.500.000,00 per ogni persona
- € 1.500.000,00 per danni a cose ed animali

#### ***Tessera "PESCATORI"***

- € 520.000,00 per sinistro, col limite di
- € 390.000,00 per ogni persona sinistrata e di
- € 130.000,00 per danni a cose ed animali



**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

**La Società**

**SOCIETA' REALE MUTUA DI  
ASSICURAZIONI**



\_\_\_\_\_

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni seguenti riportate nelle Condizioni di Assicurazione: art. 1.1. Altre assicurazioni – Recesso in caso di sinistro – Durata dell'assicurazione – Foro competente.

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

IL PREMIO E' STATO INCASSATO IL 11.06.2024 IN ACIREALE

**SOCIETA' REALE MUTUA DI  
ASSICURAZIONI**

